

Interrogazione sull'applicazione regionale dell'Ordinanza federale per attuare l'articolo 121a della Costituzione federale

Il Consiglio federale ha presentato venerdì 16 giugno i punti cardine delle modifiche d'ordinanza per attuare l'articolo 121a della Costituzione federale.

Le modifiche di legge decise dal Parlamento prevedono di attuare la precedenza alle persone disoccupate tramite annuncio da parte dei datori di lavoro dei posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche toccate. Tale obbligo mira a promuovere e facilitare la ricerca di un impiego da parte di coloro che in Svizzera sono registrati presso il servizio pubblico di collocamento.

Il Consiglio federale ha stabilito che l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti va introdotto su scala nazionale per le professioni che registrano, a livello svizzero, un tasso di disoccupazione pari o superiore al cinque per cento. Secondo le attuali stime, in Svizzera, sottostanno a un obbligo di annuncio circa tre posti vacanti su dieci. Attualmente potrebbero approfittare di tale obbligo circa 187 000 persone in cerca d'impiego. Sulla base dei dati di maggio ad essere toccati da questa misura sarebbero persone che lavorano in certi rami dell'industria, del settore commerciale e della vendita e del settore alberghiero, dal momento che lo scorso mese la disoccupazione su scala nazionale era superiore al 5%.

Il Consiglio federale metterà ora in consultazione l'ordinanza. La legge di applicazione dell'art.121a all'art.21a capoverso 8 prevede che "Se le misure di cui ai capoversi 1 – 5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure".

Ciò significa che in quei Cantoni dove la disoccupazione in determinati settori è superiore al 5% ma non lo è su scala regionale, il Cantone può chiedere di far scattare la clausola, come confermato dalla Consigliera federale Sommaruga.

La legge e relativa ordinanza entreranno in vigore il 1.1.2018.

È necessario che, viste le possibilità offerte ai Cantoni, il Consiglio di Stato si impegni affinché la futura ordinanza di attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale sia davvero efficace ed efficiente per aiutare tutte le persone senza lavoro a trovare un impiego.

Chiediamo quindi al Consiglio di stato:

1. Se e come si sta preparando alla sua applicazione?

2. Applicando su scala regionale la soglia del 5%, se in Svizzera la misura toccherebbe oggi 3 disoccupati su 10, quanti ne toccherebbe in Ticino e in quali settori?
3. Se già sin d'ora può immaginare di fare ricorso alle possibilità di far scattare la clausola previste per i Cantoni e introdurre l'obbligo d'annuncio, considerato che in Ticino ci sono settori in cui la disoccupazione è più alta della media federale?
4. Quali altre misure complementari intende attuare per combattere la disoccupazione?
5. Se visto che Il tasso di disoccupazione di riferimento per queste misure è quello della Seco e che le persone toccate sono quelle iscritte all'Ufficio regionale di collocamento, si intravedono delle possibilità per coinvolgere in queste misure anche le persone disoccupate non iscritte all'Ufficio regionale di collocamento, per esempio consigliando l'iscrizione agli uffici a tutti coloro che sono in cerca di impiego?

Per il gruppo del Partito socialista

Ivo Durisch